

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 5 / 2024

OGGETTO: PROROGA DELLA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 27 APRILE 2024 COMPRESO

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Preso atto che:

- il Comune di Budrio è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R;
- al di fuori dei periodi d'accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";
- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili".

Tenuto conto dell'abbassamento delle temperature minime che non garantiscono comfort climatico nelle case e in questo periodo di emergenza sanitaria in cui le misure di contenimento raccomandano di non uscire, è importante tutelare la salute soprattutto delle fasce più deboli della cittadinanza come gli anziani, i bambini, le persone in condizioni sanitarie precarie.

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R.n.74/2013;

Sentito il Responsabile del Settore competente,



AUTORIZZA

per le motivazioni di cui in premessa, in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, la proroga della accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento **fino al 27 Aprile 2024 compreso**, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19°C+1°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

ORDINA

la divulgazione e pubblicazione della presente ordinanza sul sito dell'Ente e sui mezzi di informazione .

Lì, 22/04/2024

IL SINDACO BADIALI DEBORA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)